



**COMUNE DI BELLOSGUARDO
PROVINCIA DI SALERNO**

Parere dell'organo di revisione sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Dotazione organica dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazioni dei fabbisogni del personale.

Verbale N.2 del 25/03/2024

L'organo di revisione

del Comune di Bellosguardo, Dott. Mario Lariccia, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2023, chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione di G.M. di cui all'oggetto;

Vista la proposta di delibera di G.M. avente ad oggetto: "*Programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026. Approvazione dotazione organica. Verifica situazioni di eccedenza e/o sovrannumerarietà. Provvedimenti*";

Dato atto che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro normativo di riferimento dimostrando la conformità della programmazione dell'Ente alle norme di legge;

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8 L. n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede che l'organo di revisione economica-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone del l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Visti:

- l'art. 6 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto dall'art. 3 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. n. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14 *bis* del D. L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, che estende al un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in G.U. il decreto del 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali in attuazione all'art. 33 del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019;

Preso atto che nell'allegato "A" alla proposta di delibera in esame si evidenzia un rapporto,

calcolato ai sensi del DPCM del 17 marzo 2020 tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (2020-2022) del 8,86%, inferiore, pertanto, al limite della prima soglia, fissato in 29,50% per i comuni con abitanti fino a 1000;

Rilevato, pertanto, che l'Ente dispone di un margine teorico di potenziale maggior spesa calcolato in 87.148,85, come da allegato "A";

Tenuto conto del vincolo annuale esterno di cui all'art.1, commi 557 e successivi, della Legge n. 296 e s.m.i. 27 Dicembre 2006 pari ad€ 248.996,72, per il quale la dotazione organica dell'Ente può essere incrementata per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa massima di personale per l'anno 2024 per 87.148,85 rispetto al 2022, calcolata in base alle definizioni di cui all'art. 2 del DPCM del 17 marzo 2020 utilizzando i valori desunti dal Rendiconto di gestione 2022;

Preso atto, altresì, che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art 1, commi 557 *quater* e 562 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006;

Accertato che la spesa complessiva finale prevista garantisce il limite di spesa previsti dalla normativa vigente;

Verificato il rispetto dei presupposti necessari per procedere ad assunzioni, in particolare:

1. L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
2. L'Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto e che dal Conto consuntivo 2022 non emergono condizioni di squilibrio finanziari;
3. L'Ente rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Visti:

- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001;
- il D. Lgs n, 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.C.M. del 08 maggio 2018;
- il D.M. del 17 marzo 2020;

Rilevato che la proposta di delibera di G.M. specifica la possibilità di procedere alla variazione delle previsioni formalizzate con l'adozione di suddetta delibera e in caso di sopravvenute esigenze organizzative, e prevede di aggiornare le risultanze della verifica sulla base dei valori registrati rispetto all'ultimo Rendiconto di gestione approvato, riservandosi di integrare e/o modificare le previsioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

quanto alla proposta di deliberazione di G.M. sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026. Dotazione organica dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazioni dei fabbisogni del personale.

Il Revisore dei Conti

